

COMUNE DI S.VITO DI LEGUZZANO
- Provincia di Vicenza -

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 74 del 30.09.1991 e n. 2 del 29.01.1992
Modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 26.04.1994 e n. 56 del 25.07.2000
Modificato con deliberazione di C.C. n. 36 del 26.09.2002
Modificato con deliberazione di C.C. n. 48 del 29.09.2006
Modificato con delinerazione di C.C. n. 23 del 12.06.2013

INDICE**TITOLO I****PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Autonomia del Comune	pag. 4
Art. 2 - Finalità	pag. 4
Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione	pag. 4
Art. 4 - Sede - Gonfalone e stemma	pag. 5
Art. 5 - Albo pretorio ed informazione	pag. 5

TITOLO II ORGANI DI DIREZIONE POLITICA DEL COMUNE

Art. 6 - Funzioni ed organi del Consiglio comunale	pag. 6
Art. 7 - Consiglieri	pag. 6
Art. 8 - Diritti e doveri dei Consiglieri	pag. 6
Art. 9 - Iniziative delle proposte e degli emendamenti	pag. 7
Art. 10 - Dimissioni dei Consiglieri	pag. 7
Art. 11 - Consigliere Anziano	pag. 8
Art. 12 - Gruppi consiliari	pag. 9
Art. 13 - Commissioni consiliari	pag. 9
Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio	pag. 10
Art. 15 - Sessioni e convocazioni	pag. 11
Art. 16 - Pubblicità, votazione e approvazione delle deliberazioni	pag. 11
Art. 17 - Astenuti, schede bianche e nulle	pag. 12
Art. 18 - Composizione della Giunta	pag. 13
Art. 19 - Assessori	pag. 13
Art. 20 - Attribuzioni della Giunta	pag. 13
Art. 21 - Adunanze e deliberazioni	pag. 15
Art. 22 - Linee programmatiche del mandato	pag. 16
Art. 23 - Dimissioni, decadenza	pag. 16
Art. 24 - Mozione di sfiducia	pag. 15
Art. 25 - Forma di presentazione delle dimissioni (abrogato)	pag. 18
Art. 26 - Il Sindaco	pag. 19
Art. 27 - Sostituto del Sindaco	pag. 19
Art. 28 - Incarichi e deleghe	pag. 20
Art. 29 - Astensione obbligatoria	pag. 21

TITOLO III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 30 - Segretario Comunale	pag. 22
Art. 31 - Vice Segretario	pag. 22
Art. 32 - Uffici e personale	pag. 23
Art. 33 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi	pag. 23
Art. 33bis Responsabili degli uffici e servizi	pag. 24
Art. 34 - Incarichi a tempo determinato	pag. 24
Art. 35 - Disciplina dei pubblici servizi	pag. 25
Art. 36 - Aziende - Costituzione, nomina, surroga e revoca degli amministratori	pag. 25
Art. 37 - Istituzioni per la gestione dei servizi pubblici	pag. 26
Art. 38 - Partecipazione a forme associative o societarie	pag. 27
Art. 39 - Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche	pag. 27
Art. 40 - Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative	pag. 27
Art. 41 - Amministratori e Sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali	pag. 28
Art. 42 - Controllo economico interno della gestione	pag. 28
Art. 43 - Revisore dei conti	pag. 28
Art. 44 - Motivazione delle deliberazioni consiliari	pag. 29

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 45 - Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune	pag. 30
Art. 46 - Valorizzazione del libero associazionismo	pag. 30

Art. 47 - Consultazione della popolazione del Comune	pag. 31
Art. 48 - Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione	pag. 31
Art. 49 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati	pag. 32
Art. 50 - Referendum consultivo	pag. 32
Art. 51 - Giudizio preventivo di ammissibilità	pag. 33
Art. 52 - Raccolta delle firme e loro verifica	pag. 34
Art. 53 - Modalità per lo svolgimento del Referendum	pag. 34
Art. 54 - Validità	pag. 34
Art. 55 - Difensore Civico	pag. 35
Art. 56 - Revisione dello Statuto	pag. 36
Art. 57 - Disposizioni transitorie	pag. 36

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Autonomia del Comune

1. Il Comune di San Vito di Leguzzano è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale degli interessi della comunità locale nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e principi della Costituzione.

1.bis Il Comune persegue il superamento di ogni discriminazione fra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità tra donna e uomo, garantendo una presenza equilibrata di entrambi i sessi nella composizione della Giunta e nella rappresentanza del Comune negli Enti, nelle aziende e nelle Istituzioni.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

ART. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 4

Sede - gonfalone e stemma

1. La sede del Comune è fissata dal Consiglio Comunale; gli uffici e i servizi amministrativi di norma sono ubicati nel Palazzo Comunale.

2. Il Comune ha un gonfalone ed uno stemma. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone.

ART. 5

Albo Pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nel Municipio è previsto apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività, il Comune, può prevedere ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

TITOLO II

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 6

FUNZIONI ED ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale ha funzione di indirizzo, approva gli atti fondamentali ed esercita il controllo politico-amministrativo dell'Ente.
2. Sono organi del Consiglio Comunale: il Presidente, i gruppi consiliari e le commissioni consiliari.
3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o in caso di sua assenza o impedimento dal vicesindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo o nel caso in cui le funzioni di vicesindaco siano state attribuite ad assessore esterno, assume le funzioni di Presidente il consigliere anziano.

ART. 7

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono senza vincolo di mandato.

ART. 8

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Il consigliere ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento. Per la redazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, i consiglieri comunali possono avvalersi della consulenza tecnica del Segretario comunale e degli impiegati indicati dal Segretario stesso.
2. Le modalità e le forme di esercizio del controllo sono disciplinate dal Regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, anche presso la Sede Municipale.

4. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale adottata a seguito del procedimento di cui al successivo comma 5. I consiglieri comunali possono giustificare la propria assenza ad adunanze del Consiglio mediante comunicazione motivata, anche verbale, al presidente che ne dà notizia al consiglio e ne cura l'inserzione nel verbale. Se la comunicazione è fatta verbalmente deve essere formalizzata per iscritto entro le 48 ore successive alla seduta.

5. Ai fini della dichiarazione di decadenza il presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 9

Iniziative delle proposte e degli emendamenti

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento,
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
3. Il presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

ART. 10

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale sono indirizzate al Consiglio comunale e depositate direttamente presso il Segretario comunale che ne dispone l'immediata registrazione al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei

consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo.

3. Non si procede alla surroga, dovendo, invece, il Consiglio essere sciolto, nel caso di dimissioni contestuali ovvero rese anche con atti separati, purchè contemporaneamente presentate al Protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

ART. 11

Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che nell'elezione ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

2. In ogni caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

ART. 12

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato la maggiore cifra elettorale individuale per ogni lista.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno 2 consiglieri.
4. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, purchè questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

ART. 13

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio delle proprie competenze si può avvalere di commissioni permanenti o temporanee, con funzioni consultive, istituite con apposita delibera consiliare e costituite da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Ogni gruppo presente in Consiglio comunale deve essere rappresentato in ciascuna delle suddette commissioni. Il numero dei componenti di ciascuna commissione è fissato in sei compreso il Sindaco o Assessore delegato che la presiede. Il criterio della proporzionalità è garantito riconoscendo ad ogni componente un numero di voti tale che il complesso dei voti attribuito ai consiglieri rappresentanti di un medesimo gruppo è pari alla consistenza numerica del gruppo che rappresenta.
2. Alle Commissioni Consiliari permanenti sono attribuiti compiti consultivi.
3. Alle Commissioni Consiliari temporanee è attribuito l'esame, con funzione consultiva, di materie relative a questioni di carattere particolare.
4. La deliberazione di costituzione delle Commissioni di cui al comma precedente ne stabilisce i poteri e le modalità di esercizio e deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, computando a tal fine il Sindaco.
5. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio stabilisce il numero, la materia e le modalità operative di tutte le commissioni Consiliari permanenti con funzioni consultive.
6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, Segretario, impiegati, organismi associativi, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

ART. 14

Attribuzioni del consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di dieci giorni della proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti;
 - giuramento del sindaco
 - comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta Comunale;
3. Il Consiglio comunale esercita le competenze previste dalla legge e svolge le sue funzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nei regolamenti.
4. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di programmazione, pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
5. I piani ed i programmi devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'Ente il Regolamento, disciplina le modalità di esame e il controllo dei consuntivi, delle relazioni della Giunta comunale e del Revisore dei Conti. Il Regolamento disciplina altresì le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le indagini conoscitive, l'audizione del Sindaco, degli assessori, dei rappresentanti del Comune in seno ai Consorzi, Aziende, Istituzioni, Società, del Segretario e degli impiegati responsabili degli uffici e servizi. Il Consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita Commissione.
7. La Giunta, i singoli consiglieri, i soggetti di cui all'art. 46, primo comma, e gruppi di cittadini in numero stabilito dal regolamento hanno facoltà di iniziativa mediante richiesta di inserzione all'ordine del giorno del Consiglio di specifici argomenti. La richiesta va indirizzata al Sindaco il quale la comunica alla prima riunione del Consiglio. Il Consiglio decide nei termini stabiliti dal Regolamento la presa in considerazione della proposta che, se accettata, è trasmessa al Segretario perchè ne curi l'istruttoria, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile.
8. Il Consiglio comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate dal Regolamento del Consiglio comunale.
9. I verbali di deliberazione del Consiglio comunale sono sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario comunale.

ART. 15

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'esame delle materie elencate dall'art. 32 della legge 08/06/1990 n° 142.
3. Sono sessioni straordinarie quelle convocate per l'esame di istanze, petizioni, ordini del giorno, comunicazioni del Sindaco e quant'altro non sia di pertinenza della sessioni ordinarie.
4. Sono sessioni d'urgenza quelle convocate in via d'urgenza ai sensi di legge.
5. La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta comunale.
6. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'allegato ordine del giorno è recapitato ai consiglieri comunali nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
7. I fascicoli, contenenti le proposte di deliberazione corredate dai prescritti pareri, sono depositati a disposizione dei consiglieri, presso la segreteria comunale a partire dalla data di comunicazione dell'ordine del giorno agli stessi consiglieri.

ART. 16

Pubblicità, votazione e approvazione delle deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. Le votazioni sono palesi e avvengono per alzata di mano, salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o il Regolamento del Consiglio comunale non prevedano la votazione per appello nominale.
3. Quando il Consiglio comunale è chiamato a votare su questioni concernenti persone o nel caso di elezioni, si procede a scrutinio segreto.
4. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti, con l'esclusione delle elezioni che avvengono a maggioranza relativa.

5. Nelle elezioni di persone risulta eletto chi raggiunge il maggior numero di voti, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 17

Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il consigliere che dichiara di astenersi al voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi al momento del voto.

4. Per determinare la maggioranza ai fini dell'approvazione delle deliberazioni non si tiene conto degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2, benchè gli stessi siano computati tra i presenti ai fini della validità della seduta.

5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle non vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza,

CAPO II

LA GIUNTA

ART.18

Composizione della Giunta

1.La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti non superiore a quello massimo previsto dalla legge, garantendo il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

2. Tra gli assessori il Sindaco nomina un vice-Sindaco

3.Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti il Consiglio comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

4.Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5.Nella comunicazione al consiglio dei nominativi degli assessori devono essere indicate le aree organiche di indirizzo e di controllo alle quali sono preposti i singoli componenti della Giunta.

ART. 19

Assessori

1. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

2. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.

3. In nessun caso gli assessori esterni vengono computati in consiglio comunale nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

ART. 20

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nella competenza del Consiglio e che la legge, lo statuto o i regolamenti attuativi dello Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario Comunale o ai dipendenti.
3. Nell'ambito degli atti di amministrazione attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta Comunale, spetta, in particolare, a questa deliberare:
 - a) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, la piante organiche e le relative variazioni, nonché l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti da Consiglio e l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
 - b) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
 - c) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
 - d) le modifiche delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e l'elaborazione e proposta al Consiglio dei criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - e) le proposte di rettifiche IRPEF;
 - f) le determinazioni in materia di toponomastica;
 - g) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'amministrazione comunale;
 - h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
 - i) l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;
 - l) l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
 - m) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù, le transazioni, ogni altro contratto che la legge o lo Statuto non riservi alla competenza del Consiglio Comunale;
 - n) i prelevamenti dal fondo di riserva;
 - o) gli incarichi professionali;
 - p) le locazioni attive e passive;
 - q) trasferimenti immobiliari rientranti nell'ordinaria amministrazione, quali alienazioni di relitti stradali, permuta per rettifiche di confini, acquisti volti a migliorare la funzionalità di beni demaniali o patrimoniali nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
 - r) le azioni e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi dal Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi; la nomina del legale;
 - s) esprime i pareri ad enti o organi esterni al Comune, che la legge non attribuisce alla competenza del Sindaco o del Consiglio Comunale o lo Statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del Segretario Comunale.

- t) l'eventuale approvazione del piano esecutivo di gestione in conformità al regolamento di contabilità;
- u) l'approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche
- v) la nomina dei membri delle commissioni di concorsi pubblici su proposta del segretario comunale.

ART. 21

Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta comunale spetta al Sindaco, o a chi lo sostituisce.
2. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
3. Qualora non siano presenti il Sindaco o il Vice Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dall'assessore più anziano di età.
4. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno di sentire.
5. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
6. Alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice Segretario.
7. Nel caso in cui il Segretario debba astenersi, in relazione a singoli oggetti, lo sostituisce un assessore.
8. Il Segretario, il vice Segretario o chi li sostituisce possono farsi assistere da altri impiegati del Comune
9. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla Giunta comunale, nonché di redigere il processo verbale della seduta, anche con l'assistenza di altri impiegati del Comune.
10. I verbali di deliberazione della Giunta sono sottoscritti da chi presiede la riunione e dal Segretario comunale.

ART. 22

Linee programmatiche del mandato

1. Entro i 45 giorni successivi alle elezioni, il Sindaco, sentita la giunta, predisporre le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (in seguito definite più brevemente “documento programmatico”). Il documento programmatico, così predisposto e da approvarsi con atto formale della Giunta, deve essere comunicato, entro il termine sopra indicato, a ciascun Consigliere.
2. I Consiglieri nei dieci giorni successivi al ricevimento del documento programmatico possono presentare, con le modalità fissate nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio, emendamenti per integrare, adeguare o modificare il documento stesso ovvero per formulare controproposte.
3. Scaduto il termine di cui al precedente comma 2), il Sindaco e la Giunta, preso atto degli emendamenti eventualmente presentati, redigono il testo definito del documento programmatico da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, Consiglio da tenersi entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2); durante la seduta del Consiglio, dopo l’illustrazione da parte del Sindaco del documento programmatico, viene aperto il dibattito che si conclude con il voto del Consiglio stesso.
4. Nel caso di emendamenti presentati dai Consiglieri a sensi del precedente comma 2) che non siano stati recepiti nel testo definitivo del documento programmatico redatto a sensi del precedente comma 3), o che non siano stati ritirati dai rispettivi presentatori, si seguiranno per la votazione le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Non potranno essere presentati emendamenti oltre il termine fissato dal precedente comma 2); in particolare non sono ammessi emendamenti nel corso della discussione in Consiglio Comunale
6. Il Consiglio Comunale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità.
7. E’ facoltà del Consiglio comunale provvedere ad integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 23

Dimissioni, decadenza

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio comunale , con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e giunta.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al consiglio comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.
6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

ART.24

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

CAPO III

IL SINDACO

ART. 25

Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.
3. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio delle altre competenze attribuite dalla legge o dallo Statuto:
 - a) dettare gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del comune, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori e disponendone la revoca;
 - b) distribuire gli affari sui quali la Giunta Comunale deve deliberare fra i membri della giunta stessa, in relazione alle aree organiche e alle deleghe rilasciate;
 - c) indirizzare agli assessori le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;
 - d) convocare periodicamente in apposite conferenze interne di servizio gli assessori, il Segretario e i responsabili degli uffici e servizi interessati per la verifica dello stato di attuazione degli indirizzi e dei programmi approvati dal Consiglio;
 - e) richiedere finanziamenti, sovvenzioni, contributi a enti pubblici o privati;
 - f) rappresentare il Comune in giudizio e firmare il mandato alla lite;
 - g) provvedere alle nomine, agli incarichi, alle designazioni ed alle revoche, come previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
 - h) nominare il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo e conferire al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale.
 - i) nominare i responsabili degli uffici e servizi secondo le modalità e procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti in materia.
 - l) nominare le commissioni di gara
 - m) concedere, su richiesta, il patrocinio gratuito del Comune di iniziative ritenute di rilevante interesse pubblico.

ART. 26

Sostituto del Sindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vice Sindaco, con funzioni di sostituto nel caso di sua assenza o impedimento.

2. Nei casi di impedimento o di assenza del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito dall'assessore più anziano d'età

3. Nel caso di assenza o impedimento degli assessori, le funzioni del Sindaco sono svolte dal consigliere anziano.

ART.27

Incarichi e deleghe

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'indirizzo politico amministrativo di determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.

2. Il Sindaco può altresì delegare ai singoli assessori la firma di atti o altre specifiche attribuzioni che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.

3. L'atto di delegazione specifica i compiti, gli atti anche per categorie e l'area di attività e contiene l'accettazione del delegato.

4. La delegazione può essere revocata per iscritto dal Sindaco o alla stessa può rinunciare nella stessa forma il destinatario, in qualsiasi momento e con effetto immediato.

5. La delega non comprende il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti.

6. Il Sindaco può altresì attribuire a ciascun consigliere comunale il compito di esaminare particolari problematiche. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e non comportano oneri finanziari per il Comune.

7. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, al Segretario o , nei limiti previsti dalla legge, ad altri impiegati del Comune.

8. Il Sindaco può delegare al Segretario o a impiegati funzioni di ufficiale del governo nei casi previsti dalla legge, dandone comunicazione al Prefetto.

9. Le deleghe conservano efficacia anche in assenza o impedimento del delegante sino alla revoca.

10. Le deleghe perdono in ogni caso di efficacia con la cessazione dalla carica del delegato

ART.28

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini secondo quanto stabilito dalla legge.
2. L'obbligo dell'astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario comunale.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 29

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
5. Il segretario, in particolare, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, ne coordina l'attività, organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta.
6. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
7. Il Sindaco può assegnare al Segretario tutte quelle funzioni e quei compiti conferibili ai sensi delle vigenti norme di legge, comprese le funzioni di cui all'art. 51 bis della Legge 142/1990.

ART. 30

Vice Segretario

1. La Giunta comunale, sentito il Segretario, può nominare un Vice Segretario tra i responsabili di massimo livello funzionale degli Uffici Comunali; l'incarico è conferito a tempo determinato rinnovabile.
2. Il Vice Segretario, oltre alle mansioni dell'ufficio di cui è responsabile, coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. La nomina a Vice Segretario richiede il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario comunale. L'incarico di Vice Segretario può essere sospeso ed anche revocato, prima della scadenza, dalla Giunta comunale, sentito il Segretario, con provvedimento motivato.

ART. 31

Uffici e personale

1. L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente è articolata in settori omogenei di attività, eventualmente articolati in unità operative collegate funzionalmente, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati e l'individuazione delle relative responsabilità.
2. L'attività amministrativa si informa ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e flessibilità delle strutture e del personale,
 - e) Incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi;
 - f) Istituzione del controllo di gestione e valutazione delle prestazioni tramite apposito nucleo di valutazione.;
 - g) Favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso l'analisi dei bisogni collettivi e avendo di mira un elevato grado di soddisfacimento dell'utenza.

Art. 32

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Apposito Regolamento disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, in conformità al disposto dell'art. 51 legge 142/1990; in particolare il regolamento detta, ad integrazione di quanto stabilito dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto, le norme per disciplinare l'organizzazione degli uffici e del personale nonché le modalità dei concorsi per l'accesso ai posti.

2. Lo stesso regolamento stabilisce l'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi, l'ordinamento, le attribuzioni e le competenze del personale.

3. L'Amministrazione, con le modalità previste dal regolamento, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con convenzioni a termine.

Art. 33

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Alla direzione dei settori o servizi in cui è organizzata la struttura, sono preposti, con le modalità previste dal regolamento, impiegati con qualifica apicale, fatta salva in ogni caso la possibilità di attribuire specifiche funzioni al segretario comunale e particolari ruoli di responsabilità a dipendenti non apicali.

2. Gli impiegati di cui al comma 1 sono responsabili della istruttoria ed attuazione dei provvedimenti, dei programmi, dei progetti e dei servizi di competenza del settore o servizio, nonché dell'utilizzo delle risorse umane e materiali assegnate al settore o servizio stesso.

3. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente Statuto espressamente non riservino al Sindaco, al Segretario comunale o agli organi di governo del Comune o che non siano stati conferiti dal Sindaco al segretario comunale.

4. In particolare spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, ed in particolare, i compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle vigenti normative, dal presente Statuto, dai regolamenti o in base a questi loro assegnati o delegati dal Sindaco.

5. I responsabili rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

ART. 34

Incarichi a tempo determinato

1. La Giunta comunale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, dal presente atto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, può conferire incarichi di alta specializzazione, per la realizzazione di progetti obiettivo, mediante stipula di contratti di consulenza a tempo determinato, regolati da apposita convenzione.

2. Gli incarichi di cui sopra possono avere durata non superiore ad un anno prorogabile per eccezionali esigenze fino a due anni, e devono essere conferiti a persone in possesso di specifica competenza professionale documentata da apposito curriculum, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, possono affidarsi collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale con le modalità stabilite dal regolamento. La giunta comunale può, altresì nel caso di vacanza del posto o per altri rilevanti motivi assegnare, nelle forme previste dal regolamento di organizzazione, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o incaricato con contratto di lavoro autonomo in conformità alle previsioni di cui all'art. 51 della legge 142/1990.

ART 35

Disciplina dei pubblici servizi

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nelle forme di legge favorendo ogni forma di collaborazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle forme previste dalla legge. Quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione, un'azienda o una società, la gestione del servizio sarà svolta in economia.

3. La deliberazione di concessione a terzi di servizi pubblici è corredata da un capitolato per la disciplina dei rapporti contrattuali fra il Comune e il concessionario, delle procedure per l'affidamento in concessione e dei poteri di sorveglianza e di controllo riservati al Comune.

ART. 36

Aziende, costituzione, nomina, surroga e revoca degli amministratori

1. Per la gestione dei servizi pubblici previsti di rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune può valersi di aziende speciali che sono enti strumentali del Comune, dal quale dipendono ad ogni effetto di legge.

2. Gli amministratori di aziende sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

3. Il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco fra persone non componenti il Consiglio Comunale nè la Giunta che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una specifica competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private uffici pubblici ricoperti, da documentare con apposito curriculum.

4. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o connesse ai servizi dell'azienda.

5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Sindaco ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, che deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di nomina.

6. L'azienda ha un direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato in base alle disposizioni dello Statuto dell'azienda stessa.

7. Con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di un mese dalla vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.

8. La comunicazione della vacanza deve essere data al Sindaco dai responsabili dell'azienda o dell'istituzione.

9. Il Sindaco può revocare con procedimento motivato il Presidente o i membri del Consiglio di amministrazione.

ART. 37

Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può costituire istituzioni, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotate di autonomia gestionale.

2. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da quattro consiglieri.

3. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

4. Agli Amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

5. Il Sindaco, può nominare direttore dell'istituzione medesima il Segretario comunale o un funzionario comunale, o una persona esterna all'amministrazione, scelta in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato, compatibilmente con la previsione del posto nella pianta organica del Comune. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali.

6. Il regolamento disciplina le modalità di amministrazione e gestione dell'istituzione, le modalità per la nomina del direttore nonché la vigilanza.

7. Sono atti fondamentali dell'istituzione il piano-programma, il bilancio annuale, la relazione previsionale annuale, il conto consuntivo.

8. Gli atti di cui al comma 7 sono approvati dal Consiglio comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo del Comune.

ART. 38

Partecipazione a forme associative o societarie

1. Il Comune promuove e favorisce, anche partecipando a forme associative e societarie e a modelli organizzativi di tipo privatistico, la collaborazione con soggetti pubblici o privati per l'erogazione di servizi o per la realizzazione di iniziative in campo economico o sociale.

2. Il Comune può partecipare a società di capitali a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione secondo le disposizioni di legge.

3. Il Sindaco, gli Assessori Comunali e Consiglieri Comunali possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione delle Società di capitali partecipate dal Comune, in ragione del loro mandato.

ART. 39

Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

2. Per perseguire gli scopi di legge e per erogare i servizi in modo ottimale, il Comune può stipulare convenzioni o costituire o partecipare a consorzi con tutti i soggetti previsti dalla legge.

3. Il Comune è rappresentato nei consorzi dal Sindaco o da suo delegato.

ART. 40

Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali a prevalente capitale pubblico locale e delle strutture associative è il Sindaco o un suo delegato.

ART. 41

Amministratori e Sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali

1. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori e sindaci di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società di capitali e nelle strutture associative.

2. Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al precedente comma, riceve annualmente dagli stessi relazioni illustrative sulla situazione dell'ente nei confronti degli obiettivi fissati e ne riferisce annualmente al Consiglio Comunale.

ART. 42

Controllo economico interno della gestione

1. Il controllo economico è svolto dal revisore dei conti.

2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.

3. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento de controllo economico della gestione. In particolare il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifica della gestione economica – finanziaria che coinvolgano i responsabili degli uffici e servizi e tali da consentire al Consiglio comunale un'effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.

ART.43

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Esercita il controllo di gestione, esaminando, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standards.

3. Il revisore dei conti ha la collaborazione del Segretario Comunale, che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.
4. Il revisore dei conti nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune.
5. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.
6. Il Sindaco può invitare il revisore dei conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.
7. Il revisore dei conti può effettuare comunicazioni al Consiglio ed alla Giunta, previa richiesta al Sindaco. In occasione dell'esame del conto consuntivo presenta ed illustra la sua relazione da allegare al conto.

ART. 44

Motivazione delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte del revisore dei conti, e conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 45

Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

- 1 .Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune come previsto dalla legge.
2. Il regolamento, disciplina il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile.

ART. 46

Valorizzazione del libero associazionismo

- 1 .Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza e ed efficacia dell'azione, valorizza le associazioni, le organizzazioni di volontariato, gli enti morali e le società cooperative che operano nei settori sociale sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport e del tempo libero.
2. Il comune agevola i soggetti di cui al comma 1 con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione dei soggetti di cui al comma 1 può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su richiesta dei soggetti stessi. Degli esiti delle consultazioni si dà atto nei provvedimenti ai quali le consultazioni si riferiscono:
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura ai soggetti di cui al comma 1 il diritto di informazione e l'accesso alle strutture e ai servizi comunali.
5. Il Comune può stipulare con i soggetti di cui al comma 1 apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
6. Il regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta di un apposito albo comunale dell'associazionismo ai fini dell'erogazione dei contributi, del convenzionamento e delle consultazioni.

ART. 47

Consultazione della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione può avvenire a mezzo di assemblee, questionari od audizioni, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati e la libera espressione del voto.

3. La consultazione mediante assemblee o questionari è deliberata dall'organo competente anche su richiesta di almeno 30 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

La consultazione mediante audizioni è disciplinata dal regolamento.

4. La Consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.

5. Il regolamento assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.

6. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

7. Il Segretario comunale redige il verbale dell'assemblea, al fine di garantire la corretta espressione delle posizioni emerse e l'acquisizione dei pareri, richiesti dalla legge agli organi comunali.

8. Gli interventi obbligatori degli interessati nel procedimento amministrativo sono disciplinati dal regolamento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 48

Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.

2. Gli organismi di partecipazione di cui al comma 1 collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento con gli organi comunali.

3. Il Comune può consultare gli organismi di cui al comma 1 sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo, se richiesto dalle parti, verbale degli esiti delle consultazioni.

4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

ART. 49

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove l'esame da parte dei competenti Uffici.

2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, indicando in ogni caso i motivi dell'eventuale diniego.

3. Il Sindaco fornisce periodicamente informazioni sull'esito di tali forme di partecipazione al Consiglio comunale, nelle forme e nei tempi stabiliti dal regolamento

ART. 50

Referendum consultivo

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo disciplinato dal regolamento.

2. Il Consiglio comunale o i cittadini, in misura non inferiore al 20 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune secondo le risultanze dell'ultima revisione, possono richiedere l'indizione di referendum consultivi, tali da consentire la scelta di due o più alternative, relative alla medesima materia.

3. E' inammissibile il referendum sulle seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) documento programmatico preliminare nella sua globalità;
- c) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
- d) personale del Comune e di Enti, aziende, istituzioni e consorzi dipendenti del Comune;
- e) regolamento del Consiglio comunale;

- f) istituzione e ordinamento dei tributi e relative variazioni, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e relativi aggiornamenti;
- g) bilanci annuali e pluriennali, conti consultivi;
- h) materie sulle quali un organo del Comune deve esprimersi, con deliberazioni o pareri, entro termini stabiliti per legge, salvo che il referendum sia esperibile, ai sensi delle disposizioni del presente titolo, entro tali termini;
- i) oggetti sui quali il Comune ha già assunto provvedimenti deliberativi di impegno di spesa che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con terzi;
- j) localizzazione di opere, infrastrutture, servizi, quando la scelta possa comportare conflitti di interessi fra i cittadini residenti in diverse zone del Comune;
- k) ogni altra materia per la quale la legge esclude il referendum.

4. E' inammissibile ogni referendum relativo a procedimenti amministrativi ai sensi delle leggi vigenti già iniziati.

5. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 3, è altresì inammissibile il referendum su singoli punti del documento programmatico, così come votato dal Consiglio comunale impegnando la Giunta alla loro attuazione.

6. La deliberazione o la richiesta di promozione del referendum contiene l'indicazione dei quesiti che si intendono sottoporre alla consultazione, formulati in termini chiari e intelleggibili e in modo da consentire la scelta tra due o più alternative alla medesima materia.

7. La richiesta dei promotori deve essere sottoscritta da almeno 30 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

ART. 51

Giudizio preventivo di ammissibilità

1. Una commissione nominata dal Sindaco all'inizio di ogni legislatura, sentiti i capigruppo consiliari, composta dal Segretario comunale e da due esperti scelti tra dirigenti pubblici, anche a riposo, avvocati e procuratori legali, giudici anche onorari a riposo, o non più in servizio, decide sull'ammissibilità del referendum ai sensi dell'art. 50, entro venti giorni dal deposito della richiesta dei cittadini o dalla esecutività della deliberazione consiliare di richiesta del referendum.

2. Qualora la formulazione dei quesiti non sia conforme a quanto disposto dall'art. 50, comma 6, la commissione invita il Consiglio comunale o i cittadini promotori a riformularli assegnando un termine non superiore a 45 giorni.

3. La commissione comunica la propria decisione sull'ammissibilità o l'inammissibilità del referendum al Sindaco; la comunica altresì ai promotori con le modalità previste dal regolamento.

ART. 52

Raccolta delle firme e loro verifica

1. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura dei promotori, nel tempo massimo di 90 giorni, a far tempo dalla comunicazione dell'ammissibilità del referendum, con le modalità stabilite dal regolamento.
2. La commissione, di cui all'art. 51 verifica che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e che esse siano pari o superiori al numero stabilito dall'art. 50 e ne dà immediata comunicazione al comitato promotore e al Sindaco.
3. Il regolamento stabilisce le modalità e i termini per l'esame di eventuali reclami.

ART. 53

Modalità per lo svolgimento del referendum

1. Se il referendum può aver luogo, il Sindaco lo indice fissandone la data che non può essere né inferiore ai trenta giorni, né superiore ai novanta giorni successivi a quello della comunicazione di cui all'art. 52, comma 2.
2. Il regolamento disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, anche prescindendo dai termini di cui al precedente comma 1, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione e i compiti della commissione elettorale, nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del comitato promotore, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.
3. In ogni caso non sono ammesse iniziative referendarie in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali e più precisamente nel periodo intercorrente dalla pubblicazione dei decreti per le consultazioni elettorali sino ad un mese dopo le operazioni di voto.

ART.54

Validità

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà degli aventi diritto.
2. Se il referendum è valido il Sindaco, entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale il dibattito relativo.

3. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto. Su tale inammissibilità giudica la commissione di cui all'art. 51.

ART. 55

Difensore Civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, il Consiglio comunale può nominare, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, il Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile.

3. E' compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi con esclusione della materia del pubblico impiego.

4. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.

5. Sono requisiti per la carica:

- a) essere cittadino italiano;
- b) godere dei diritti civili;
- c) possedere titolo di studio di scuola media secondaria superiore;
- d) Possedere adeguata esperienza amministrativa;
- e) avere notoria stima pubblica.

Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali.

6. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l'elezione.

7. Per gli adempimenti di sua competenza il Difensore Civico svolge la necessaria istruttoria, con accesso agli uffici e agli atti, sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati, può essere ascoltato anche su sua richiesta dalla Giunta, dal Consiglio, dalle commissioni consiliari, dagli altri organismi comunali. Trasmette al Consiglio una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto con facoltà di parola.

8. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità stabilita dal Consiglio comunale prima della nomina non superiore al 50 per cento dell'indennità spettante al Sindaco.

ART. 56

Revisione dello Statuto

1. Ogni modifica del presente Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con il procedimento stabilito dalla legge.

2. Modifiche dello Statuto sono deliberate su iniziativa della Giunta comunale, del Sindaco o di ogni consigliere:

- a) in conseguenza dell'annullamento di norme statutarie da parte dell'organo di controllo o da parte del Governo;
- b) per effetto di sentenze definitive di annullamento di norme statutarie da parte del giudice amministrativo;
- c) in conseguenza di modifiche legislative o di sentenze di illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Modifiche dello Statuto possono essere inoltre deliberate quando ne facciano richiesta i consiglieri comunali ed i soggetti di cui al comma 2 e dai soggetti di cui all'art. 46 in apposita sessione annuale del Consiglio comunale riservata alla verifica sullo stato d'attuazione dello Statuto e dei regolamenti comunali secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

4. Modifiche allo Statuto possono essere inoltre deliberate in ogni momento quando ne faccia richiesta la Giunta comunale o un quinto dei consiglieri assegnati.

ART. 57

Disposizioni transitorie

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto e di quelli comunque necessari alla sua attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

2. I regolamenti previsti dallo Statuto e quelli necessari alla sua attuazione devono essere adottati entro 18 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso, con l'esclusione dei regolamenti dei contratti e di contabilità i cui termini sono stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale che deve essere adottato entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

3. Le disposizioni che adeguano lo Statuto al capo 2° della legge 25/03/1993, nr. 81 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della citata legge.